

OGGETTO : Generatori di calore per impianti di riscaldamento e serbatoi GPL.  
Linee di indirizzo per il controllo e la verifica.

Premesso che il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Umbria preposto al controllo di attrezzature di lavoro, impianti ed apparecchi soggetti a verifica periodica, tenuto conto che la normativa ha introdotto la possibilità di esecuzione di verifiche periodiche da parte di soggetti abilitati privati, ha ritenuto di approfondire le tematiche relative agli apparecchi di stessa tipologia che sono però assoggettati a diversa normativa in funzione della loro destinazione/utilizzo.

Ciò affinché gli utenti, le aziende ed i soggetti preposti alle verifiche possano agire con chiarezza, adempiendo correttamente agli obblighi di legge nel rispetto dei ruoli.

E' stata quindi condivisa la necessità di redigere delle linee di indirizzo sul campo di applicazione dell'art. 22 del D.M. 01.12.1975 e del D.M. 29.02.1988, inerenti rispettivamente la verifica periodica di generatori di calore per impianti di riscaldamento e dei serbatoi di G.P.L., ad integrazione di quanto indicato nelle circolari ministeriali.

Le circolari MLPS n. 23/2012 del 13.08.2012 e n. 5/2015 del 03.03.2015 ribadiscono che le attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69 c. 1 del D.Lgs. 81/2008, sono tali in quanto necessarie all'attuazione di un processo produttivo e usate durante il lavoro; le attrezzature di lavoro, elencate nell'allegato VII al medesimo D.Lgs., sono soggette all'obbligo di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 c. 11 del decreto stesso.

Gli apparecchi non necessari all'attuazione di un processo produttivo, quindi non rientranti nella definizione di attrezzatura di lavoro di cui all'art. 69 c. 1 del D.Lgs. 81/2008, sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del D.M. 11.04.2011.

Ne consegue che i generatori di calore per la produzione di acqua calda destinata ad un impianto di riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda per servizi (acqua calda sanitaria) ed i serbatoi di G.P.L. destinati all'approvvigionamento di combustibile per impianti di riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda per servizi (acqua calda sanitaria) non sono da ritenersi attrezzature di lavoro e sono soggetti rispettivamente alle verifiche previste dal D.M. 01.12.1975 e dal D.M. 29.02.1988 oltre a quanto previsto dal D.M. 01.12.2004 n. 329.

Sono pertanto di esclusiva competenza delle ASL le verifiche periodiche di :

- Generatori di calore per la produzione di acqua calda destinata ad un impianto di riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda per servizi (acqua calda sanitaria), indipendentemente dal luogo di installazione.

La verifica quinquennale di tali generatori viene eseguita ai sensi dell'art. 22 del D.M. 01.12.1975.

Gli apparecchi devono essere in possesso del libretto Mod. RL rilasciato da ANCC/ISPESL/INAIL.

La richiesta di verifica deve essere inoltrata ai Servizi della ASL competenti per territorio utilizzando il fac simile pubblicato sulla pagina web del Servizio.

Hanno la responsabilità di richiedere la verifica gli amministratori di condominio o loro delegati, i proprietari degli immobili, i datori di lavoro o loro delegati.

- Serbatoi di G.P.L. destinati all'approvvigionamento di combustibile per impianti di riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda per

servizi (acqua calda sanitaria), ed uso domestico, indipendentemente dal luogo di installazione.

La verifica biennale e/o decennale di tali serbatoi viene eseguita ai sensi del D.M. 29.02.1988 e del D.M. 01.12.2004 n. 329.

Gli apparecchi devono essere in possesso del libretto ANCC/ISPESL/INAIL e della verifica di primo o nuovo impianto eseguita da ANCC/ISPESL/INAIL o , se dichiarati e messi in servizio come "insiemi", della documentazione prevista dal D.M. 01.12.2004 n. 329.

La richiesta di verifica deve essere inoltrata ai Servizi della ASL competenti per territorio utilizzando il fac simile pubblicato sulla pagina web del Servizio.

Ha la responsabilità di richiedere la verifica il titolare della ditta proprietaria o suo delegato.

Ad ulteriore chiarimento si portano alcuni esempi di impianti inseriti in un ciclo produttivo, soggetti quindi alla procedura di verifica di cui al D.Lgs. 81/2008 e rientranti nella applicazione del D.M. 11.04.2011.

Sono da considerarsi attrezzature di lavoro :

- i generatori di calore per la produzione di acqua calda per riscaldamento di locali dove è necessario mantenere una determinata temperatura per la nascita e lo sviluppo di vegetali (serre)
- i generatori di calore per la produzione di acqua calda per riscaldamento di locali destinati alla stagionatura di prodotti alimentari;
- i generatori di calore per la produzione di acqua calda necessaria per la termoregolazione industriale ;
- i generatori di calore per la produzione di acqua calda necessaria al riscaldamento del gas nelle centrali di riduzione della pressione ;
- i serbatoi di G.P.L. che alimentano forni per la produzione alimentare artigianale/industriale .

Non sono invece da considerarsi attrezzature di lavoro i serbatoi di G.P.L. a servizio di reti di distribuzione del gas indipendentemente dalla tipologia di utenza ed i serbatoi a servizio di cucine per ristorazione.

Sono i proprietari, i datori di lavoro, gli utenti a stabilire la tipologia di apparecchio utilizzato e quindi a richiedere la verifica in applicazione della normativa di riferimento.

I Soggetti Abilitati eventualmente incaricati della verifica sono comunque tenuti a valutare la correttezza della richiesta ed a segnalare alla ASL competente territorialmente gli apparecchi soggetti alle verifiche di cui al D.M. 01.12.1975 e D.M. 29.02.1988.

Data 30.07.2015